

- 2) L'articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se uno Stato membro abbia adempiuto l'obbligo previsto da tale articolo, non possono essere prese in considerazione le prestazioni della pensione legale.
- 3) L'articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che, affinché esso trovi applicazione, è sufficiente che il regime complementare di previdenza professionale non goda di una copertura finanziaria sufficiente alla data in cui il datore di lavoro si trova in stato di insolvenza e che, a causa della sua insolvenza, il datore di lavoro non disponga delle risorse necessarie per versare a tale regime contributi sufficienti per consentire l'erogazione integrale delle prestazioni dovute ai beneficiari. Non è necessario che questi ultimi dimostrino la sussistenza di altri fattori all'origine della perdita dei propri diritti a prestazioni di vecchiaia.
- 4) La direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che i provvedimenti adottati dall'Irlanda in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 gennaio 2007, *Robins e a.* (C-278/05), non soddisfano gli obblighi imposti da tale direttiva e che la situazione economica dello Stato membro interessato non configura una circostanza eccezionale che possa giustificare un minor livello di tutela degli interessi dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti a prestazioni di vecchiaia in base ad un regime complementare di previdenza professionale.
- 5) La direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che il fatto che i provvedimenti adottati dall'Irlanda in seguito alla citata sentenza *Robins e a.* non abbiano avuto come risultato di consentire ai ricorrenti nel procedimento principale di percepire più del 49 % del valore dei diritti a prestazioni di vecchiaia da essi maturati in base al regime complementare di previdenza professionale costituisce, di per sé, una violazione qualificata degli obblighi di tale Stato membro.

(¹) GU C 290 dell'1.10.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2013
— *Laurent Gbagbo* (C-478/11 P), *Katınan Justin Koné* (C-479/11 P), *Akissi Danièle Boni-Claverie* (C-480/11 P), *Alcide Djédjé* (C-481/11 P), *Affi Pascal N'Guessan* (C-482/11 P)/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-478/11 P) (¹)

(Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di persone e enti — Articolo 263, sesto comma, TFUE — Termine di ricorso — Forza maggiore — Conflitto armato)

(2013/C 171/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: *Laurent Gbagbo* (C-478/11 P), *Katınan Justin Koné* (C-479/11 P), *Akissi Danièle Boni-Claverie* (C-480/11 P), *Alcide*

Djédjé (C-481/11 P), *Affi Pascal N'Guessan* (C-482/11 P) (rappresentante: *L. Bourthoumieux*, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: *B. Driessen* e *M.-M. Joséphidès*, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 luglio 2011, *Gbagbo/Consiglio* (T-348/11), con cui il Tribunale ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso del ricorrente mirante, da un lato, all'annullamento della decisione 2011/221/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 93, pag. 20), e, dall'altro, del regolamento (UE) n. 330 del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 93, pag. 10), nei limiti in cui riguardano il ricorrente — Assenza di notifica individuale della citata decisione — Caso di forza maggiore

Dispositivo

- 1) *Le impugnazioni sono respinte.*
- 2) *I sigg. Laurent Gbagbo e Katınan Justin Koné, la sig.ra Akissi Danièle Boni-Claverie e i sigg. Alcide Djédjé e Affi Pascal N'Guessan sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 6 del 7.1.2012.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 aprile 2013
— *Commissione europea/Irlanda*

(Causa C-55/12) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Esenzione dall'accisa per il carburante destinato a veicoli a motore utilizzati da persone disabili — Mantenimento dell'esenzione dopo la scadenza del periodo transitorio — Violazione)

(2013/C 171/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: *R. Lyal* e *W. Mölls*, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: *E. Creedon*, agente)